

COMUNE DI PURA

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI

SOMMARIO

I. Disposizioni generali	5
Art. 1 Campo d'applicazione e scopo	5
Art. 2 Competenza	5
Art. 3 Compiti del Comune	5
Art. 4 Categorie di rifiuti, definizioni	6
Art. 5 Doveri dei detentori di rifiuti	6
II. Organizzazione della raccolta	7
Art. 6 Raccolta dei rifiuti urbani	7
Art. 7 Punti di raccolta comunali	8
Art. 8 Posti di raccolta privati	8
Art. 9 Utenti autorizzati	8
Art. 10 Imballaggi per rifiuti	8
Art. 11 Esposizione degli imballaggi e contenitori	8
Art. 12 Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani	9
Art. 13 Smaltimento dei rifiuti speciali	9
Art. 14 Smaltimento dei rifiuti edili	9
III. Metodi di raccolta ordinari	10
Art. 15 Rifiuti domestici (rifiuti urbani combustibili non riciclabili)	10
Art. 16 Rifiuti ingombranti domestici	10
Art. 17 Rifiuti raccolti separatamente	10
Art. 18 Scarti vegetali	11
IV. Disposizioni particolari	11
Art. 19 Cestini pubblici	11
Art. 20 Divieti	12
V. Finanziamento	12
Principi	12

Art. 21 Copertura dei costi	12
Art. 22 Prelievo delle tasse	13
Art. 23 Determinazione delle tasse	13
Tassa base	13
Art. 24 Obbligo di pagamento della tassa base	13
Art. 25 Esigibilità della tassa base	13
Tassa proporzionale alla quantità	14
Art. 26 Principio	14
Art. 27 Tassa supplementare per grandi quantità di rifiuti da aziende	14
Art. 28 Tassa per prestazioni di servizio particolari	14
VI. Rimedi giuridici	15
Art. 29 Decisione di tassazione	15
Art. 30 Facoltà di ricorso	15
VII. Disposizioni penali e finali	15
Art. 31 Disposizioni penali	15
Art. 32 Facoltà di controllo	15
Art. 33 Entrata in vigore	16
Allegato1 - Tariffario	
Allegato2 - Categorie dei rifiuti: definizioni ed esempi	

Il Comune di PURA, richiamati i seguenti disposti federali e cantonali

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim) del 18 maggio 2005
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei rifiuti animali del 3 febbraio 1993 (OERA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 1. luglio 1998 (ORSAE);
- Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell' 11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996 ed il suo regolamento d'applicazione del 10 settembre 1971;
- Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004;
- Regolamento d'applicazione della LaLPAmb (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) del 17 maggio 2005;
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 12 luglio 2005;
- Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali dell'8 marzo 1995 (LAOERA);
- Piano di gestione dei rifiuti dell'ottobre 1998 (PGR).

e ogni altra norma in materia applicabile emana il presente regolamento.

I. Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione e scopo

- 1 Il presente regolamento disciplina il deposito, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nel Comune di PURA.
Esso mira allo smaltimento ecologico ed economicamente sostenibile dei rifiuti prodotti nel Comune.
- 2 Esso è valido per tutti i produttori di rifiuti ed è applicabile su tutto il territorio comunale. Il Municipio può autorizzare delle deroghe per particolari situazioni.

Art. 2 Competenza

- 1 Il Comune organizza sul proprio territorio giurisdizionale la gestione dei diversi servizi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
- 2 L'attuazione del presente regolamento compete al Municipio. Esso emana un'ordinanza di applicazione.
- 3 Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti ad altri enti di diritto pubblico o a imprese private, nella misura in cui tali compiti non siano già di competenza di Enti cantonali superiori.

Art. 3 Compiti del Comune

- 1 Il Comune svolge tutti i compiti che, giusta il diritto federale e cantonale, gli competono nell'ambito della gestione dei rifiuti.
- 2 Nell'ambito della gestione dei rifiuti il Comune collabora con altri Comuni nonché con le istanze federali e cantonali.
- 3 Il Comune costruisce e gestisce i posti di raccolta pubblici dei rifiuti urbani e provvede allo smaltimento dei rifiuti raccolti separatamente.
- 4 Il Comune promuove il compostaggio individuale.
- 5 Il Comune informa la popolazione delle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti.
Il Comune, eventualmente anche in collaborazione con altri Enti interessati, provvede all'informazione e alla sensibilizzazione della popolazione sui temi della riduzione alla fonte, delle raccolte differenziate e del trattamento dei rifiuti.

Art. 4 Categorie di rifiuti, definizioni

- 1 Sono **rifiuti urbani** i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché i rifiuti di aziende industriali e artigianali che presentano una composizione di sostanze paragonabile ai rifiuti domestici. Sono considerati rifiuti urbani segnatamente i rifiuti domestici, i rifiuti ingombranti domestici e i rifiuti raccolti separatamente:
 - a) rifiuti domestici: sono rifiuti urbani combustibili le cui singole, componenti non sono riciclabili;
 - b) rifiuti ingombranti domestici: sono rifiuti domestici che per le loro dimensioni o il peso non trovano posto negli imballaggi autorizzati;
 - c) rifiuti raccolti separatamente: sono rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale.
- 2 Sono rifiuti industriali o aziendali i rifiuti provenienti da imprese (industria, artigianato, servizi, agricoltura e selvicoltura) che per la composizione non sono considerati rifiuti urbani.
- 3 Sono rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo i rifiuti aziendali e domestici designati come tali nell'ordinanza federale sul traffico di rifiuti (OTRif) del 22 giugno 2005 e nell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 29.11.2005.
- 4 Sono rifiuti edili tutti i rifiuti provenienti dai cantieri come materiale di scavo, materiale di demolizione (ad es. materiali misti da demolizioni, cemento asfaltico, materiale di demolizione in calcestruzzo, rifiuti di costruzioni di strade), materiali ingombranti da cantieri (ad es. materiali combustibili come legno, carta, cartone e materie plastiche) nonché altri rifiuti causati da lavori di costruzione e di demolizione.
- 4 Il Municipio elenca esempi per le categorie dei rifiuti in appendice a presente regolamento.

Art. 5 Doveri dei detentori di rifiuti

- 1 La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutte le economie domestiche, gli esercizi pubblici, i negozi, i laboratori, nonché per qualsiasi altro genere di attività artigianale, industriale o commerciale presente nel territorio comunale, anche di carattere provvisorio, nel rispetto delle normative fissate nel presente regolamento. L'obbligo di consegna è esteso anche a tutte le residenze secondarie.
- 2 Ogni persona è tenuta, nel limite del possibile, ad evitare la produzione di rifiuti. Colui che produce rifiuti deve separarli, conservarli separatamente, riciclarli o smaltirli in modo ecologicamente sostenibile giusta le prescrizioni del presente regolamento, nonché del diritto preposto della Confederazione e del Cantone.
- 3 I rifiuti domestici e i rifiuti ingombranti domestici devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dal Comune o al punto di raccolta designato.
- 4 I rifiuti raccolti separatamente vanno consegnati nei centri di raccolta o ai servizi di raccolta incaricati se non possono essere consegnati nei punti vendita. Non possono essere mischiati con altri rifiuti.

- 5 Un'azienda che produce rifiuti separati in quantità maggiore rispetto alle economie domestiche può provvedere essa stessa al loro smaltimento o affidarne l'incarico a terzi. Il Comune va in precedenza informato.
- 6 I rifiuti industriali o aziendali vanno smaltiti dai detentori a proprie spese. Essi possono essere consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta del Comune soltanto previa autorizzazione del Municipio.
- 7 I rifiuti speciali vanno smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali e cantonali in materia.

II. Organizzazione della raccolta

Art. 6 Raccolta dei rifiuti urbani

- 1 Il Municipio organizza la raccolta dei rifiuti urbani mettendo a disposizione dell'utenza i seguenti tipi di raccolta o una parte di essi:
 - luoghi di raccolta con contenitori collettivi (punti di raccolta);
 - aree di raccolta, stabili o temporanee, attrezzate con speciali contenitori (piazze di raccolta).Le modalità di ogni singola raccolta (comprensorio, frequenza, ecc.) sono stabilite nell'ordinanza d'applicazione.
- 2 Le aziende industriali, artigianali e i servizi che smaltiscono in proprio i loro rifiuti o che ne affidano lo smaltimento a terzi necessitano di un'autorizzazione del Municipio. Nell'ambito di tale procedura è necessario illustrare per quali vie i rifiuti vengano smaltiti. Se le quantità di rifiuti separati (carta, vetro, plastiche, ecc.) superano considerevolmente quelle delle economie domestiche (cfr regolamento sulla gestione dei rifiuti art. 5 cpv.5), l'azienda stessa può smaltirli in proprio o affidarne lo smaltimento a terzi. In questo caso il Comune va precedentemente informato.
- 3 Il Municipio stabilisce nell'ordinanza d'applicazione per quali rifiuti è previsto una raccolta separata e quali rifiuti devono essere consegnati nei centri di raccolta.
- 4 L'utilizzazione dei luoghi designati e dei servizi di raccolta del Comune è obbligatoria.
- 5 I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere smaltiti tramite questi servizi di smaltimento.
- 6 I servizi di raccolta possono venir sospesi in caso di eventi dovuti a forza maggiore (forti nevicate, alluvioni, ecc.).
- 7 Il Municipio può sopprimere - temporaneamente o definitivamente - la raccolta di alcuni tipi di rifiuti, rispettivamente introdurne delle nuove. In tal caso l'utenza viene adeguatamente informata.

Art. 7 Punti di raccolta comunali

- 1 Le ubicazioni dei punti di raccolta per la consegna dei rifiuti urbani vengono stabilite dal Municipio.
- 2 Per la progettazione e l'esecuzione dei punti di raccolta del Comune fanno stato le rispettive prescrizioni degli ulteriori regolamenti comunali, delle prescrizioni cantonali in materia di igiene e delle prescrizioni federali in materia di inquinamento fonico.

Art. 8 Posti di raccolta privati

Non è possibile realizzare posti di raccolta privati.

Art. 9 Utenti autorizzati

- 1 Il servizio di raccolta e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente della popolazione del Comune e delle aziende ivi domiciliate e autorizzate a far capo a questi servizi.
- 3 I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere smaltiti tramite questi servizi di smaltimento.

Art. 10 Imballaggi per rifiuti

- 1 I rifiuti domestici non riciclabili possono essere consegnati solo negli imballaggi autorizzati dal Municipio.
- 2 Il Municipio stabilisce nell'ordinanza d'applicazione gli imballaggi autorizzati e la modalità di consegna.
- 4 L'acquisto degli imballaggi spetta a chi produce rifiuti.

Art. 11 Consegna dei rifiuti

- 1 Gli imballaggi soggetti al servizio di raccolta vanno consegnati depositati negli appositi contenitori.
- 2 Il Municipio emanerà le necessarie disposizioni esecutive di consegna degli imballaggi e degli altri rifiuti, tramite ordinanza.

Art. 12 Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani

- 1 I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani:
 - gli apparecchi elettronici come televisori, radio e computer
 - gli apparecchi elettrici come frullatori, rasoi o aspirapolvere
 - gli apparecchi refrigeranti come frigoriferi e congelatori
 - i rifiuti speciali come batterie, lampade fluorescenti, sostanze chimiche e oli
 - autoveicoli da rottamare e loro componenti
 - rifiuti edili, terra, sassi e fanghi
 - cadaveri di animali, scarti di macelleria e di macellazione
 - sostanze autoinfiammabili, esplosive e radioattive
- 2 Questi rifiuti non possono essere mischiati ad altri rifiuti. I detentori devono restituirli ai negozi di vendita dei rispettivi prodotti risp. agli enti autorizzati o obbligati a riprenderli e/o a smaltirli.

Art. 13 Smaltimento dei rifiuti speciali

- 1 I rifiuti speciali non possono essere mischiati ad altri rifiuti. I detentori devono restituirli, per quanto possibile nell'imballaggio, originale, ai negozi di vendita o agli enti autorizzati o obbligati a riprenderli.
- 2 Il Comune provvede affinché i rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche nonché le piccole quantità di rifiuti speciali prodotte dalle aziende artigianali che non possono essere restituite, vengano consegnate nei giorni, e nei luoghi fissati dall'Ente smaltimento rifiuti in collaborazione con il Municipio. I posti di raccolta sono resi noti periodicamente.
- 3 Le grandi quantità di rifiuti speciali prodotti da società di servizi, imprese industriali ed artigianali devono essere smaltite per opera dei detentori a proprie spese e in modo ecologicamente sostenibile.

Art. 14 Smaltimento dei rifiuti edili

- 1 I rifiuti edili devono essere smaltiti giusta le prescrizioni della Confederazione e le disposizioni del Cantone. Devono essere separati a secondo delle categorie di rifiuti nel cantiere o nei posti di raccolta e di separazione autorizzati.
- 2 I rifiuti edili che non sono già stati separati nel cantiere devono essere trasportati a proprie spese, per opera dei detentori, in un posto di raccolta e di separazione autorizzato.
- 3 Il materiale di scavo e di sgombero non inquinato deve essere consegnato dal responsabile, a proprie spese, direttamente per il riciclaggio o in una discarica per materiali inerti o in un deposito per materiale autorizzati.
- 4 L'autorità edilizia assicura nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia che le prescrizioni vengano rispettate.

III. Metodi di raccolta ordinari

Art. 15 Rifiuti domestici (rifiuti urbani combustibili non riciclabili)

- 1 Sono considerati rifiuti non riciclabili gli scarti provenienti dalle economie domestiche, dai negozi, dagli esercizi pubblici, dagli uffici, dagli studi professionali e, in genere, da tutte le attività a carattere industriale e commerciale, ossia i residui di cucina, d'imballaggi, di pulizia e i piccoli oggetti di uso corrente divenuti inutilizzabili che possono essere immessi negli imballaggi ufficiali.
- 2 Sono esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i materiali rientranti nella categoria dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti raccolti separatamente e di quelli speciali come definiti negli Art. 16, Art. 17 risp. Art. 13 del presente regolamento.
- 3 I rifiuti domestici devono essere depositati negli appositi contenitori ubicati nei punti e nelle piazze di raccolta designati dal Municipio esclusivamente in sacchi per rifiuti conformi a quanto indicato nell'Art. 10 del presente regolamento.

Art. 16 Rifiuti ingombranti domestici

- 1 Sono considerati rifiuti ingombranti domestici gli scarti delle economie domestiche ammessi alla raccolta che - per dimensione, peso o forma - non possono essere altrimenti consegnati, quali ad esempio vecchi mobili, imballaggi e ferramenta di peso e volume contenuti.
- 2 Non sono ammessi rifiuti di cantiere, porte, finestre e simili.
- 3 I rifiuti ingombranti domestici devono essere consegnati nelle piazze di raccolta designate dal Municipio a tale scopo, se del caso muniti dell'apposito contrassegno. Il Municipio stabilisce nell'Ordinanza d'applicazione le modalità del servizio (giorni e orari di consegna, ecc.).

Art. 17 Rifiuti raccolti separatamente

- 1 Il Comune, direttamente o per il tramite di collaborazioni con altri Comuni o Enti, mette a disposizione nei centri di raccolta dei contenitori per la consegna separata dei seguenti rifiuti domestici:
 - vetro
 - recipienti in PET
 - polistirolo (sagex)
 - oli usati
 - alluminio
 - latta
 - batterie a uso domestico
 - carta e cartone
 - vecchi indumenti e scarpe usate
 - scarti vegetali
- 2 Le modalità di consegna saranno comunicate dal Municipio di volta in volta, mediante circolare all'utenza o calendario.
- 3 Il Municipio può organizzare dei servizi di raccolta puntuali per altri tipi di rifiuti raccolti separatamente.

Art. 18 Scarti vegetali

- 1 Il materiale deve essere smaltito prioritariamente e in modo adeguato da chi lo produce tramite compostaggio individuale, in particolare l'erba, gli scarti vegetali della cucina, il fogliame in genere e gli scarti dell'orto. La loro trasformazione in composto è auspicata purché non arrechi disturbo al vicinato e venga eseguita secondo le direttive emanate dai servizi cantonali o dal Municipio.
- 2 Il Comune può disporre, in alternativa e se necessario, l'istituzione di un centro comunale di raccolta e compostaggio dei rifiuti vegetali o collaborare con altri Comuni o Enti all'approntamento di un centro intercomunale.
- 3 È ammesso alla raccolta solo tutto ciò che è costituito da materia organica e che può servire da nutrimento agli organismi decompositori come l'erba e le erbacce, il fogliame, i fiori, i residui di siepi, gli scarti dell'orto e i rami sminuzzati. Sono esclusi dalla raccolta gli scarti da cucina.
- 4 Non sono ammessi scarti vegetali non prodotti nel Comune.

IV. Disposizioni particolari**Art. 19 Cestini pubblici**

- 1 Il Comune provvede alla posa e alla vuotatura regolare di recipienti per rifiuti e robidog, in zone molto frequentate quali piazze, strade, giardini pubblici, punti panoramici e ai margini dei boschi.
- 2 I cestini pubblici per i rifiuti e i robidog servono alla raccolta di rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati per smaltire i rifiuti domestici, oggetti ingombranti o altro provenienti da economie domestiche o attività commerciali.
- 3 Nell'ambito delle manifestazioni, con specifico riferimento ai rifiuti che ne conseguono, dovranno essere prescritte di volta in volta, con la decisione di autorizzazione, le modalità particolari di consegna.

Art. 20 Divieti

- 1 È vietato il deposito o il sotterramento di rifiuti di ogni genere sui terreni pubblici e privati, o in aree demaniali. Il compostaggio è escluso dal presente divieto.
- 2 È vietato immettere i rifiuti, anche se triturati, nelle canalizzazioni.
- 3 È pure vietato immettere nei corsi d'acqua o spandere sui terreni rifiuti liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione oppure presentare pericoli di inquinamento per il suolo o le acque del sottosuolo.
- 4 È vietato bruciare e trattare rifiuti di ogni genere in impianti non idonei o all'aperto. La combustione di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti è regolata da disposizioni cantonali.
- 5 Il trasporto di rifiuti urbani per lo smaltimento fuori dal Comune è permesso soltanto con l'autorizzazione del Municipio.

- 6 È vietato l'uso di trituratori, compattatori o simili, atti a diminuire il volume dei rifiuti. Il divieto degli apparecchi citati vale esclusivamente per i rifiuti solidi urbani.
- 7 Ogni deposito di rifiuti sul comprensorio comunale non rispettoso delle disposizioni del presente regolamento o di altre leggi è considerato abusivo ed è punito a norma di regolamento e di leggi speciali.

V. Finanziamento

Principi

Art. 21 Copertura dei costi

- 1 Per il finanziamento dei costi generati dalla gestione dei rifiuti il Comune preleva delle tasse. Queste sono composte:
 - da una tassa base;
 - da tasse proporzionate alla quantità per i rifiuti domestici (volume).
- 2 Le tasse sono calcolate in modo da coprire i costi dello smaltimento dei rifiuti urbani nonché gli altri oneri della gestione comunale dei rifiuti e da consentire una remunerazione e un ammortamento adeguati del capitale investito.

Art. 22 Prelievo delle tasse

- 1 La tassa proporzionata alla quantità copre in parte o completamente i costi per lo smaltimento dei rifiuti domestici.
- 2 È prelevata inoltre una tassa base a copertura degli altri oneri, segnatamente i costi per la raccolta di RSU, per le raccolte differenziate e relativo smaltimento, di investimento delle strutture (segnatamente ammortamento e interessi passivi), per l'informazione e la consulenza nonché per il personale e l'amministrazione. Il calcolo della tassa base avviene per unità abitativa o azienda. Il Comune adatta la tassa base in modo adeguato per le aziende che producono quantità nettamente maggiori di rifiuti separati rispetto a un'economia domestica e che provvedono a smaltire tali rifiuti a proprie spese.

Art. 23 Determinazione delle tasse

- 1 Il Municipio fissa annualmente tramite ordinanza municipale l'ammontare delle singole tasse nel rispetto dei principi di copertura dei costi stabiliti dall'art. 18 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (di seguito LALPAmb).¹
- 2 Esso adegua periodicamente tutte le tasse sulla scorta dei preventivi tenendo conto delle eccedenze e dei disavanzi degli anni precedenti.
- 3 Esso rende pubblici i criteri e le cifre determinanti per il calcolo delle tasse.
- 4 Gli importi della tassa base indicati nell'Allegato 1 e della tassa sul quantitativo fissati tramite Ordinanza includono l'imposta sul valore aggiunto (IVA).²

¹ Approvato dal CC in data 18.12.2017 e ratificato dalla SEL il 15.03.2018

² Approvato dal CC in data 05.11.2018 e ratificato dalla SEL il 21.01.2019 (199-RE-14917)

Tassa base

Art. 24 Obbligo di pagamento della tassa base

- 1 Le economie domestiche, i proprietari di residenze secondarie e tutte le ditte, le industrie, i commerci, gli esercizi pubblici, gli studi professionali, gli uffici amministrativi, le aziende agricole e gli enti che operano sul territorio del Comune, devono pagare una tassa base annua.

Art. 25 Esigibilità della tassa base

- 1 La tassa base diventa esigibile alla fine di ogni anno civile. Se nel corso dell'anno ha luogo una mutazione, l'esigibilità occorre per la tassa dovuta pro rata al momento del cambiamento.
- 2 La tassa base per ogni economia domestica (comprese le residenze secondarie, i dimoranti, ecc.) e per ogni attività economica è a carico degli utenti.
- 3 La tassa base deve essere pagata entro 30 giorni dalla consegna della fattura. In caso di pagamento ritardato viene calcolato un interesse di mora relativo alle aliquote cantonali attualmente in vigore.
- 5 Il Municipio stabilisce mediante ordinanza l'ammontare della tassa base per categoria di produttore, ossequiando quanto previsto dall'art.18a LALPAmb. Gli importi minimi e massimi per categoria sono indicati nell'Allegato 1 – sezione "Tassa base".³

Tassa proporzionale alla quantità

Art. 26 Principio

- 1 Per i rifiuti domestici non riciclabili raccolti dal Comune, la tassa proporzionale alla quantità viene riscossa sotto forma di tassa per involucri e contenitori. Viene pagata mediante l'acquisto di involucri (sacchi). La tassa sul quantitativo è fissata dal Municipio rispettando i relativi importi minimi e massimi pubblicati sul Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato (art. 18b LALPAmb).⁴
- 2 Vanno utilizzati esclusivamente i suddetti sistemi contrassegnati dal Municipio. I sacchi non contrassegnati non vengono né raccolti né svuotati.
- 3 Il Comune sovvenziona questo tipo di tassa per le famiglie con bambini fino al compimento di 3 anni, tramite la distribuzione gratuita annuale di 20 sacchi per ogni bambino. La distribuzione gratuita di 20 sacchi vale pure per le persone che su prescrizione medica usano i pannolini. Gli oneri derivanti dal presente capoverso andranno a carico del Dicastero opere sociali.

Art. 27 Tassa supplementare per grandi quantità di rifiuti da aziende⁵

- 1 Se in un'azienda vengono prodotte grandi quantità di rifiuti raccolti separatamente le cui spese di smaltimento nel singolo caso non sono coperte dalla tassa base versata dall'azienda, il Comune può riscuotere particolari tasse supplementari in ragione della quantità.
- 2 L'entità della tassa supplementare va fissata dal Municipio in modo da coprire le spese di smaltimento a carico del Comune.

³ Approvato dal CC in data 18.12.2017 e ratificato dalla SEL il 15.03.2018

⁴ Approvato dal CC in data 18.12.2017 e ratificato dalla SEL il 15.03.2018

⁵ Art.27 osservazione SEL del 02.09.2008: invito a riformulare l'articolo

- 3 Al posto di versare la tassa supplementare le aziende di prestazione di servizi, industriali, artigianali nonché quelle agricole possono provvedere esse stesse allo smaltimento di rifiuti raccolti separatamente, o affidare l'incarico a terzi. Lo smaltimento dovrà essere conforme alla legge ed autorizzato dal Municipio.

Art. 28 Tassa per prestazioni di servizio particolari⁶

- 1 Per le prestazioni di servizio particolari il Comune può riscuotere tasse speciali dalle persone che hanno richiesto o causato le prestazioni.
- 2 Per il rilascio di autorizzazioni ed altre prestazioni dell'amministrazione comunale vengono rimosse tasse di cancelleria.
- 3 Per la consegna di apparecchi di apertura dei contenitori (touch, schede magnetiche o altro), il Municipio può prelevare una tassa pari al costo dell'apparecchio.
- 4 L'entità di queste tasse, calcolate sulla base dei costi derivanti, viene fissata dal Municipio in un tariffario a parte.

VI. Rimedi giuridici

Art. 29 Decisione di tassazione

- 1 Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo al Municipio entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica.
- 2 Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla sua notifica.

Art. 30 Facoltà di ricorso

- 1 Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

VII. Disposizioni penali e finali

Art. 31 Disposizioni penali

- 1 Le infrazioni commesse contro il presente regolamento nonché contro le disposizioni esecutive e le decisioni emanate sulla base di quest'ultimo vengono punite dal Municipio con una multa fino a Fr. 10'000.- a norma dell'Art. 145 LOC e seguenti se concernono prescrizioni o disposizioni sulla raccolta, deposito, separazione, trasporto, trasbordo e trattamento finale di rifiuti. Contro la decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della stessa.
- 2 In caso di infrazioni commesse contro le prescrizioni di diritto edilizio e pianificatorio del presente regolamento o le relative disposizioni esecutive o decisioni dell'autorità edilizia valgono le disposizioni penali in concreto applicabili.

⁶ Art.28 osservazione SEL del 02.09.2008: invito a riformulare l'articolo

Art. 32 Facoltà di controllo

- 1 Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti e ispezionati a fini di controllo e accertamento da incaricati del Municipio rispettivamente degli Enti e Ditte incaricate della raccolta.
- 3 Per evitare abusi o danneggiamenti i luoghi di raccolta dei rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza.

Art. 33 Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento entra in vigore con l'accettazione da parte del Consiglio comunale e la relativa ratifica da parte del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti locali.
- 2 Le sue disposizioni sono applicabili a tutte le domande, i progetti di costruzione e le pianificazioni che al momento dell'entrata in vigore del regolamento non sono ancora autorizzate risp. approvate. Le tasse sui rifiuti vengono riscosse per la prima volta il 1 gennaio 2009.
- 4 Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate tutte le precedenti prescrizioni del Comune, in particolare il Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti del 1994, in vigore dal 3 maggio 1994.

Approvato dal Consiglio comunale, il 7 aprile 2008

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, per delega di competenze decisionali del Consiglio di Stato, il 2 settembre 2008 (199-RE-10245)

Modificato dal Consiglio comunale, il 21 dicembre 2009

Modifiche approvate dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, per delega di competenze decisionali del Consiglio di Stato, il 16 agosto 2010 (199-RE-11049)

Modifiche agli artt. 23, 25, 26 e dell'Allegato 1 del Regolamento approvate dal CC in data 18.12.2017 e ratificate dalla SEL il 15.03.2018 (199-RE-14549)

Aggiunta del nuovo art. 23 cpv. 4 approvato dal CC in data 05.11.2018 e ratificata dalla SEL il 21.01.2019 (199-RE-14917)

Modifica dell'allegato 1 del Regolamento approvate dal CC in data 15.06.2020 e ratificata dalla SEL il 08.09.2020 (199-RE-15622)

Allegato 1 – Tariffario

In virtù degli Art. 21, 22, 23, 24, 25 del presente regolamento, le tasse vengono fissate sulla base dei seguenti limiti.

Tassa base⁷

Categoria	Tipologia	Minimo	Massimo
A	Economie domestiche		
	Persone singole	72.50	145
	Economie domestiche formate da due o più persone	145	290
B	Attività economiche		
	Attività quali ad esempio parrucchieri, banche, uffici postali e commerciali, studi tecnici, istituti di fisioterapia, artigiani, uffici di consulenza, come pure piccole attività (indipendenti o dipendenti) aventi quale caratteristica principale l'offerta di servizi/beni, come pure esercizi pubblici senza ristorazione.		
	- Fino a 10 unità lavorative	200	400
	- Oltre 10 unità lavorative	400	600
	Attività economiche esercitate esclusivamente presso economie domestiche, anche di minima importanza, che non occupano una superficie superiore a 20 mq; per persona o società	72.50	145
	Esercizi pubblici con ristorazione	300	600
	Supplemento posti letto	40	80
C	Residenze secondarie	145	290

Tassa proporzionale alla quantità

abrogato⁸

⁷ Modifica approvata dal CC in data 15.06.2020 e ratificata dalla SEL l'8.09.202 Inc 199-RE-15622

⁸ Modifica approvata dal CC in data 18.12.2017 e ratificata dalla SEL il 15.03.2018

Allegato 2 – Categoria dei rifiuti: definizione ed esempi

I. Rifiuti urbani

Sono i rifiuti provenienti dalle economie domestiche e gli altri rifiuti di quantità paragonabile e composizione analoga provenienti da società di servizi, aziende artigianali e industriali (ad es. rifiuti di uffici, imballaggi, rifiuti ospedalieri simili a quelli delle economie domestiche). Essi si suddividono in rifiuti domestici, rifiuti ingombranti domestici e rifiuti raccolti separatamente.

Rifiuti domestici

Ne fanno ad es. parte i seguenti rifiuti, per quanto non siano raccolti separatamente:

- imballaggi non riciclabili per generi alimentari e bibite
- ossi e scarti di macellazione
- pannolini, assorbenti igienici, fazzoletti di carta, tovaglioli
- paglia di legno, sacchetti per aspirapolvere
- strame per animali piccoli, piume, peli, capelli
- cenere raffreddata, lana di roccia, carta abrasiva, carta carbone
- lampadine elettriche, campane di vetro
- stivali, scarpe, guanti, borse non più utilizzabili
- imballaggi e oggetti di plastica (flaconi per detersivi e shampoo, barattoli, tubetti, contenitori per lamette, cassette, dischi, polistirolo espanso e altri riempitivi, giocattoli, vasi da fiori)
- materiale d'imballaggio di carta e cartone, che non può essere consegnato alla raccolta separata

Rifiuti ingombranti domestici

I rifiuti ingombranti sono rifiuti urbani che, per peso o dimensione, non trovano posto negli imballaggi autorizzati o, rispettivamente, nei punti di raccolta dei rifiuti riciclabili.

- mobili interi o smontati (sedie, divani, armadi, letti ecc.)
- altri suppellettili (materassi, tappeti, ecc.)
- articoli da sport (slitte, racchette da tennis, sci, ecc.)
- materiale d'imballaggio (scatole, casse, contenitori, materiale d'imballaggio in materia plastica, ecc.)

Rifiuti raccolti separatamente

I seguenti rifiuti devono essere raccolti separatamente affinché possano essere compostati, utilizzati altrimenti, riciclati o smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente:

- rifiuti adatti al compostaggio provenienti da cucine e giardini
 - rifiuti di cucina da frutta e verdura
 - scorze di agrumi in piccole quantità
 - fondo di caffè e erbe di tè (compresi i filtri di carta)
 - residui di cibo in piccole quantità
 - gusci d'uovo
 - piante (mazzi di fiori senza fili metallici), residui di piante, piante in vasi fogliame, erba, arbusti e siepi da taglio, rami sottili
 - letame di piccoli erbivori (senza lettiera per gatti)
- vetro
- carta
- cartone
- alluminio
- latta bianca
- altri rifiuti in metallo, rottame (scatole, pentole o altri oggetti di metallo, parti di metallo di mobili, apparecchi, autovetture, articoli da sport)
- materiali tessili
- scarpe ancora utilizzabili
- pneumatici
- materiali inerti (piccole quantità di materiali di sgombero minerali, quali stoviglie, cocci di porcellana, vasi in terracotta, vetri da finestra)
- piccole quantità di rifiuti speciali (resti di medicinali, colori, lacche, prodotti per il trattamento delle piante, prodotti per la protezione del legno, pile, oli minerali, olio per friggere)

II. Rifiuti industriali o aziendali

Sono i rifiuti provenienti da aziende industriali, artigianali e di prestazioni di servizi che non fanno parte dei rifiuti urbani, vale a dire i rifiuti che non sono di composizione analoga dei rifiuti che provengono dalle economie domestiche ma che costituiscono rifiuti specifici da esercizi: residui di produzione dalla trasformazione delle materie plastiche, rifiuti da legname di scarto, dall'industria edilizia, ecc.

III. Rifiuti speciali

Sono considerati rifiuti speciali i rifiuti aziendali e domestici designati come tali nell'ordinanza federale sul traffico di rifiuti (OTRif) del 22 giugno 2005 e nell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 29.11.2005. Fanno parte dei rifiuti speciali ad esempio le seguenti categorie di rifiuti:

- prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
- fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione d'impianti e apparecchiature
- pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- ceneri leggere e polveri di caldaia di olio combustibile
- oli esausti
- residui da separatori olio/acqua
- filtri dell'olio
- esplosivi di scarto
- gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto
- batterie ed accumulatori
- rifiuti prodotti dalla ricerca, dall'ostetricia, dalla diagnosi, dal trattamento o dalla prevenzione di malattie nell'uomo
- rifiuti provenienti dalla ricerca, dalla diagnosi, dal trattamento e dalla prevenzione di malattie negli Animali
- solventi
- acidi
- fanghi dei pozzetti stradali
- tutto quanto non menzionato in rifiuti domestici, ingombranti e rifiuti separati.

IV. Rifiuti edili

Sono rifiuti edili tutti i rifiuti provenienti dall'esecuzione di lavori di costruzione o di demolizione:

- materiali di scavo e di sgombero (inquinato e non inquinato)
- rifiuti da cantieri edili (cemento asphaltico, pavimentazione in catrame, rifiuti da costruzione di strade, cemento armato franato, materiale misto franato, tegole, rifiuti inerti di cantieri che possono essere senz'altro depositati nelle discariche per materiali inerti, gesso, vetro)
- ingombranti da cantieri edili (rifiuti combustibili come legna non riutilizzabile, carta, cartone e materie plastiche recuperabili, fibrocemento, eternit, lana di roccia e di vetro, isolamenti CFC, lastre in materiale composito, ingombranti edili misti in fosse miste)
- ulteriori rifiuti come rifiuti speciali, apparecchi elettrici ed elettronici, serbatoi d'olio, impianti di riscaldamento, di ventilazione, di climatizzazione, di pompaggio, di termopompe, installazioni elettroniche, ecc.